SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 luglio 2004, n. **194**.

Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma *una tantum*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma *una tantum* di cui al comma 2.

2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma *una tantum* pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi quattro anni.

3. Le modalità di corresponsione della somma *una tantum* di cui al presente articolo, nonché le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.

Art. 2.

1. La somma *una tantum* di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 508.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3554):

Presentato dall'on. RAMPONI il 20 gennaio 2003.

Assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI.

Nuovamente assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede legislativa, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI.

Nuovamente assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede referente, il 18 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI.

Esaminato dalla commissione IV, in sede referente, il 5, 11 marzo 2003; il 29 aprile 2003 e il 23 settembre 2003.

Esaminato in aula il 3 maggio 2004 ed approvato il 4 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2945):

Assegnato alla commissione 6ª (Finanze), in sede deliberante, il 7 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 14 luglio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

Nota all'art. 1.

— Gli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, 1117 (Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea), sono i seguenti:

«Art. 1. — Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874.

È altresì riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.

Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace è computato in aggiunta all'anzianità di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.

A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazione di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.

Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.».

«Art. 2. — Le attribuzioni conferite al Ministero della Africa italiana, ai Governi ed ai comandi truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, modficato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585, e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonché da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.».

04G0228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. **195.**

Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759;

Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224, 2 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003;

Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale effetto di una maggiore visibilità dei servizi del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Centro elettronico di documentazione

1. Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica.

2. I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 2.

Accesso gratuito al servizio

1. L'accesso agli archivi del CED, della legislazione e dei provvedimenti della Corte costituzionale, è gratuito, conformemente al disposto di cui all'articolo 64-*sexies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. L'accesso e la consultazione avviene secondo modalità operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che può limitare l'utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.

Art. 3.

Registrazione utenti e dati identificativi

1. L'accesso al servizio del CED è subordinato a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell'utente.

2. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del CED sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entità degli accessi.

3. Non può essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED.

Art. 4.

Ricerche presso gli uffici giudiziari

1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.

Art. 5.

Categorie ammesse al servizio gratuitamente

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è aggiunto il

seguente: «La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 259

NOTE

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Da 2 a 4-*bis (omissis).*».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.».

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.».

— Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca: «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 769, reca: «Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224, reca: «Norme di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalità di accesso al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed i parametri relativi.».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 2 novembre 1990, reca: «Norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali e degli appartenenti alle categorie equiparate del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.».

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 novembre 1995, n. 594, reca: «Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, vedi note alle premesse.

— Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 64-*sexies* della citata legge 22 aprile 1941, n. 633:

«Art. 64-*sexies.* — 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 64-*quinquies* da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali ope-

razioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'art. 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, già modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, come ulteriormente modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 15 — Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purché su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.

I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete.

La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».

04G0230

DECRETI PRESIDENZIALI

#DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2004.

Proroga per l'anno accademico 2004-2005 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante: «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane del 29 aprile 2004;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 giugno 2004;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza dell'11 giugno 2004;

Considerato che non è stato possibile acquisire il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, in quanto tale organo al momento attuale non è ancora stato insediato dopo le operazioni di rinnovo;

Considerata l'urgenza di provvedere in tempo utile per l'anno accademico 2004-2005;

; Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare, in via transitoria, le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, riservandosi di approvare, in tempo utile per l'anno accademico 2005-2006, un nuovo provvedimento alla luce del riparto di competenze Stato-regioni in materia di diritto allo studio, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Acquisito il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2004, recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano anche per l'anno accademico 2004-2005.

Roma, 23 luglio 2004

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
MORATTI

04A07849

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento della cancelleria del Tribunale di Como. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Milano in data 3 giugno 2004, prot. n. 55/GG/04, dalla quale risulta che la cancelleria del Tribunale di Como non è stata in grado di funzionare regolarmente nel giorno 21 maggio 2004 a causa dello sciopero nazionale dei dipendenti pubblici;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria del tribunale di Como, nel giorno 21 maggio 2004 per sciopero nazionale dei dipendenti pubblici, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07570

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Roma e del Tribunale di Tivoli. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Roma in data 11 giugno 2004, prot. n. AF/1683/1863, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della Corte d'appello di Roma e del Tribunale di Tivoli non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 10 maggio 2004 a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio NEP della Corte d'appello di Roma e del Tribunale di Tivoli, nel giorno 10 maggio 2004 per sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07571

DECRETO 8 luglio 2004.

Mancato funzionamento degli uffici NEP della Corte d'appello di Bologna, del Tribunale di Ferrara e del Tribunale di Parma. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della Corte di appello di Bologna rispettivamente in data 14 maggio 2004 e 4 giugno 2004, prot. n. 5110-5199-5358 e 6199/6313, dalle quali risulta che gli uffici NEP presso la Corte di appello di Bologna, presso il tribunale di Ferrara e presso il tribunale di Parma non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 10 maggio 2004 a causa dello sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici NEP presso la Corte di appello di Bologna, presso il tribunale di Ferrara e presso il tribunale di Parma, nel giorno 10 maggio 2004, per sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A07572

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati ed esteri di provenienza UE, presentata dalla ditta «International Tobacco Agency S.r.l.»;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigaretti, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dalla ditta «International Tobacco Agency S.r.l.»;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
85,57	17,00	28,33	39,10	170,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella B allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

(TABELLA B)
SIGARETTI
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
DAVIDOFF DEMI TASSE	Confezione da 10 pezzi	520,00	560,00	14,00
DAVIDOFF DEMI TASSE	Confezione da 50 pezzi	520,00	560,00	70,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 20 pezzi	220,00	240,00	12,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 10 pezzi	220,00	240,00	6,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 2 pezzi	220,00	240,00	1,20
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 50 pezzi	220,00	240,00	30,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS	Confezione da 100 pezzi	220,00	240,00	60,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER	Confezione da 20 pezzi	220,00	240,00	12,00
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER	Confezione da 50 pezzi	220,00	240,00	30,00
ZINO CIGARILLO SUMATRA	Confezione da 20 pezzi	160,00	170,00	8,50
ZINO MINI CIGARILLOS	Confezione da 20 pezzi	140,00	150,00	7,50
ZINO MINI CIGARILLOS	Confezione da 2 pezzi	140,00	150,00	0,75

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 330

04A08005

DECRETO 30 luglio 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 4), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentata dalla ditta International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A - sigarette - allegata al citato decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A - sigarette, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004 delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

Prodotti esteri - Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ELIXYR	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
ELIXYR FINE TASTE	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2004
Registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 348

04A08007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 2004.

Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Considerato che con il decreto ministeriale sopracitato è stata ridisciplinata la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, facilitando l'accesso al mercato del trasporto internazionale delle imprese nelle forme di cooperative e consorzi a proprietà divisa;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 521 stabilisce che le modalità di applicazione siano emanate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose;

Considerato che dal 1° maggio 2004 ulteriori dieci Paesi sono entrati a far parte dell'Unione europea (Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Polonia, Malta e Cipro) con conseguente abolizione delle autorizzazioni bilaterali e quindi delle relative quote di assegnazione di viaggi, alle imprese interessate ai trasporti verso tali Paesi;

Considerato che dal 1º gennaio 2004, nonostante la riforma della modalità di attraversamento dell'Austria imperniata su un sistema di «punti», gli stessi «punti» non sono stati però distribuiti agli Stati membri;

Considerato che per tale motivo, si è venuto a modificare il precedente interesse ad utilizzare le autorizzazioni CEMT, valide anche per l'Austria, esclusivamente per trasporti in transito attraverso tale Paese;

Considerata la necessità, per i sopracitati motivi, di provvedere in tempo utile, con misure transitorie, alla modifica dei criteri sia per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT per l'anno 2005 e successivi, sia per la valutazione dei requisiti relativi alla redazione della prossima graduatoria CEMT;

Sentito il parere della Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, reso nella riunione del 27 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacità professionale per i trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla divisione APC3 - Autotrasporto internazionale di cose, e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a «titolo precario» o in «assegnazione fissa».

5. Il rilascio di autorizzazioni internazionali può essere delegato a uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni multilaterali disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda, secondo l'ordine di una graduatoria unica.

2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 è necessario essere già titolari di un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure aver effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno dodici viaggi nell'area CEMT (al di fuori della zona UE/SEE) nell'anno di presentazione della domanda.

Art. 3.

Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 è formata attribuendo i seguenti punti:

a) 0,1 punti per ogni veicolo del tipo «più verde e sicuro» (Euro 2) in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

b) 0,2 punti per ogni veicolo «Euro 3», o meno inquinante, in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda:

d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;

e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;

f) i punteggi di cui alle precedenti lettere *c)*, *d)*, *e)* sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo;

g) 5 punti all'impresa iscritta al registro TIR;

h) 0,3 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa fatto dall'impresa nell'anno di presentazione della domanda nell'area CEMT extra UE/SEE;

i) 0,5 punti per ogni viaggio effettuato, a carattere precario dall'impresa nella stessa area;

j) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nell'anno di presentazione della domanda, nella stessa area.

2. Un percorso è considerato di «tipo multilaterale»:

a) quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito più di una autorizzazione bilaterale;

b) quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio economico europeo;

c) quando è effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi».

3. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attività effettuata all'interno dell'area dello Spazio economico europeo.

Art. 4.

Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali disponibili

1. Le autorizzazioni CEMT «valide Austria», saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere già titolari di autorizzazioni dello stesso tipo, rinnovabili secondo i criteri previsti al successivo art. 6;

b) essere titolari di una «assegnazione fissa» rinnovabile, per la Croazia, o la Serbia, la Bosnia-Herzegovina, la Bielorussia, la Romania o l'Ucraina.

2. Le autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili».

3. Le autorizzazioni CEMT «non valide Austria» saranno assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio. Le eventuali autorizzazioni residue saranno attribuite con ulteriori giri ad esaurimento.

4. A parità di punteggio è preferita l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

5. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente della divisione competente per l'autotrasporto internazionale di merci.

Art. 5.

Esclusione dalla graduatoria

1. Sarà esclusa dalla graduatoria l'impresa che:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilità veicoli almeno della categoria «più verdi e sicuri» (euro 2), in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l'impresa sia titolare;

b) nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o più autorizzazioni CEMT;

c) abbia avuto il ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella U.E. o il ritiro dell'autorizzazione CEMT per infrazioni commesse nella relativa area;

d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.

Art. 6.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni CEMT, verrà considerato buon utilizzo un numero annuo di percorsi totali non inferiore a 12, effettuati nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o più Paesi dello Spazio economico europeo.

2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto, le autorizzazioni valide in Austria saranno rinnovate con l'utilizzo minimo previsto al comma 1, fermo restando che saranno considerati validi anche eventuali percorsi di transito in Austria.

Art. 7.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»

1. Sentita la Consulta generale dell'autotrasporto, la divisione APC3 stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.

2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1º ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.

3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo.

4. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato il 60% della prima quota rilasciata.

Art. 8.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario

1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perché non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.

2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore all'80% nella relazione di traffico richiesta.

3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta.

4. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 60%, non potrà otteneme di ulteriori.

5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande.

Art. 9.

Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare.

3. La quantità delle autorizzazioni rilasciabili sarà condizionata dall'entità del parco veicolare, con particolare riferimento al veicolo motore, e dall'ampiezza dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico.

4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il loro rilascio.

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. Le domande di graduatoria per le autorizzazioni CEMT, nonché quelle di rinnovo e conversione in assegnazione fissa, debbono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le domande stesse, al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3 - via Caraci n. 36 Roma.

2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre 2004.

3. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale autotrasporto persone e cose, via Caraci, 36 - 00157 Roma oppure agli uffici periferici delegati.

4. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza verranno archiviate.

Art. 11.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali salvo che risultino «non rinnovabili», è consentito, in favore delle imprese iscritte all'albo, nel rispetto della normativa sulla idoneità professionale nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo;

b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di società già titolari delle autorizzazioni internazionali;

c) alle società cooperative risultanti da soci già titolari di autorizzazioni internazionali;

d) al cessionario di un'azienda di trasporto di impresa già titolare di autorizzazioni internazionali;

e) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa e conseguente cancellazione dall'albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare anche a più soggetti purché, nel caso di più atti notarili, gli stessi siano contestuali.

Art. 12.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 come modificato dal decreto 18 giugno 2002.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: RICOZZI

Allegato 1 **(domanda di graduatoria CEMT)**

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI E
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
e S.I.S. – Direzione Generale A.P.C.
ex A P C 3
VIA CARACI, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno............- Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT.

Il sottoscritto.............................quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in ....Via... n..........cap.....................telefono......................fax............................ e-mail...

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per l'anno.......e a tal fine,

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n...................... e di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;

- di avere in disponibilità n......veicoli del tipo "Euro 2" (Nox massimo 7) e/o n.....veicoli Euro 3 (Nox massimo 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;

- dichiara di essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- di essere attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT:.................
oppure
- di non essere titolare di autorizzazioni CEMT;

- di essere titolare **attualmente** di viaggi in "assegnazione fissa" sulle seguenti relazioni bilaterali:

____________________ ____________________________

____________________ ____________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero..........;
- di avere effettuato nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

- di aver effettuato nell'anno **in corso viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi "multilaterali" ai sensi dell'art.3 comma 2, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

______________________ ______________________

______________________ ______________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

NB. Allegare le attestazioni dei seguenti 2 versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento Trasporti Terrestri
- c/c 4028 per diritti di bollo per euro 10,33
- c/c 9001 per euro 5,16

Allegato 2 (domanda di rinnovo autorizzazione CEMT)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Autorizzazione CEMT n.

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale APC - ex A P C 3
Via Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno..........-Domanda **di rinnovo dell'autorizzazione CEMT** N.......................

Il sottoscritto ....quale legale rappresentante dell'impresa...con sede in ....Via.. ....
n............cap........................telefono.......................fax...........................

codice fiscale..............................., e-mail...

CHIEDE

- il rinnovo dell'autorizzazione CEMT n.......per l'anno.......e a tal fine,

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato, sino ad oggi, n.........**percorsi** con la suddetta autorizzazione;
- di avere in disponibilità n.......veicoli del tipo "Euro 2"(Nox massimo7), e/o n.......veicoli "Euro 3" (Nox massimo5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come dettagliatamente descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- dichiara di essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- **Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

NB. Allegare le attestazioni dei seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti terrestri;

- **c/c 9001 per euro 5,16 per ciascuna autorizzazione;**
- **c/c 4028 per euro 10,33 per assolvere al bollo**

Allegato 3 (domanda di rinnovo di assegnazione fissa bilaterale)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale A.P.C. – ex APC 3
VIA Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO:Anno.........Domanda di rinnovo di assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/...............

Il sottoscritto..quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in ....
Via...n...................
...cap........... telefono......................fax.....................................codice fiscale.............................., e-mail..

CHIEDE

- il rinnovo dell'assegnazione fissa ....per l'anno.......................e a tal fine,

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato con la suddetta assegnazione n.........viaggi nell'anno in corso;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:

- 1) Veicoli tradizionali ______________________
- 2) Veicoli Euro 1 ______________________
- 3) Veicoli Euro 2 ______________________
- 4) Veicoli Euro 3 ______________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

…………………………………………………

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto …………………………….ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione…………………………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione   Firma leggibile del legale rappresentante

NB. Allegare le seguenti due attestazioni di c/c postale intestate al Dipartimento dei trasporti terrestri:

- sul 9001 per euro 5,16 per ogni 100 viaggi di assegnazione;
- sul 4028 per euro 10,33 per assolvere al bollo

Allegato 4 (domanda di conversione in assegnazione fissa bilaterale)

Numero d'iscrizione all'albo
____
Numero licenza comunitaria
____
Codice fiscale dell'impresa
____
Relazione di traffico
____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale A.P.C.
ex APC 3
VIA CARACI, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno.......... Domanda di conversione in assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/...............

Il sottoscritto............................quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in ....Via...
n...........cap....................telefono........................fax.........................
codice fiscale..........................., e-mail...

CHIEDE

- la conversione in assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/.....................per l'anno......

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato n........viaggi a titolo precario a decorrere dal 1 ottobre dello scorso anno;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli, così come meglio descritti nell'elenco
- allegato e sottoscritto:

- 1) Veicoli tradizionali ______________________
- 2) Veicoli Euro 1 ______________________
- 3) Veicoli Euro 2 ______________________
- 4) Veicoli Euro 3 ______________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione..........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

NB. Allegare le seguenti due attestazioni di c/c postale, intestate al Dipartimento dei trasporti terrestri:

- sul 9001 per euro 5,16;
- sul 4028 per euro 10,33 per assolvere al bollo

Allegato 5 (domanda per ottenere autorizzazioni a titolo precario)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i S.I.S.
Direzione Generale A.P.C.
ex A P C 3
Via Caraci, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno ....- Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario sulla relazione di traffico Italia/.....................

Il sottoscritto...quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in ....Via.. n............cap...........................telefono...........................fax........................... codice fiscale.......................e-mail..

CHIEDE

- il rilascio di n........autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico Italia/.....................e a tal fine.

DICHIARA

di essere in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;
di avere in disponibilità i seguenti veicoli, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:
1) Veicoli tradizionali ____________
2) Veicoli Euro 1 ____________
3) Veicoli Euro 2 ____________
4) Veicoli Euro 3 ____________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

....
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto...............................ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione..........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

N.B. Allegare le ***attestazioni dei*** versamenti: c/c 9001 per Euro 5.16
e c/c 4028 per Euro 10.33 per il bollo.

Allegato 6 **(domanda di graduatoria CEMT per Cooperative)**

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI E
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
e S.I.S. – Direzione Generale A.P.C.
ex A P C 3
VIA CARACI, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno............- Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT.

Il sottoscritto..quale legale rappresentante della Cooperativa o del Consorzio a proprietà divisa..
con sede in ....Via...
n...........cap.......................telefono.......................fax.............................,
e-mail...
iscritta alla sezione speciale dell'Albo prevista dal D.P.R.n.155 del 19/4/1990 con il n.............................in data.......................................

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per l'anno............;
- che a tal fine le siano attribuiti i punteggi relativi alle sotto elencate imprese, soci della Cooperativa o del Consorzio, le cui allegate domande sono parte integrante della presente istanza ed a tal fine

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;

- che utilizzerà l'autorizzazione CEMT esclusivamente con veicoli presi in locazione dalle sotto elencate imprese consorziate che hanno fatto domanda congiunta di autorizzazione CEMT

Impresa	Sede	n° di Albo
______________	______________	______________
______________	______________	______________
______________	______________	______________
______________	______________	______________
______________	______________	______________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito della emanazione del provvedimento favorevole emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma, ...

Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.. che accetta.

Firma per accettazione ______________________

Firma leggibile per accettazione ______________________

N.B.: Le domande delle singole imprese debbono essere formulate secondo l'allegato 7;
Allegare le seguenti due attestazioni di c/c postale intestate al Dipartimento dei trasporti terrestri:

- **c/c 9001 per euro 5,16**
- **c/c 4028 per euro 10,33 per assolvere al bollo**

Allegato 7 **(domanda di graduatoria CEMT congiunta, per le imprese facenti parte di Consorzi o Cooperative)**

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI E
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
e S.I.S. – Direzione Generale A.P.C.
ex A P C 3
VIA CARACI, 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno...........- Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT.

Il sottoscritto..............................quale legale rappresentante dell'impresa ....con sede in ....Via... cap......................telefono.....................fax..............................., e-mail... facente parte del Consorzio o della Cooperativa... con sede in...............................

CHIEDE

- di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per l'anno.......e a tal fine,

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n...................... e di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;

- di avere in disponibilità n.......veicoli del tipo "Euro 2" (Nox massimo 7) e/o n.....veicoli Euro 3 (Nox massimo 5) o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;

- dichiara di essere a conoscenza che, per poter ottenere l'autorizzazione richiesta, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro" con la quale deve essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- di essere attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT:.................

oppure

- di non essere titolare di autorizzazioni CEMT;

- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

______________________ ______________________

______________________ ______________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero……….;
- di avere effettuato nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ _________________________

________________ _________________________

- di aver effettuato nell'anno **in corso viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ _________________________

________________ _________________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi "multilaterali" ai sensi dell'art.3 comma 2, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ _________________________

________________ _________________________

La sottoscritta impresa chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o della Cooperativa…………………………………
………………………sopraindicata, iscritta alla sezione speciale dell'Albo con il n……………………………di cui la scrivente è socia.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente istanza non potrà essere considerata per una valutazione individuale.

Il sottoscritto. sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Roma,

…………………………………………
Firma leggibile del legale rappresentante dell'impresa che allega fotocopia del documento di identità

Il sottoscritto ……………………………ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione…………………………che accetta.

Firma leggibile per accettazione **Firma leggibile del legale rappresentante**

NB: allegare alla domanda i seguenti due versamenti in c/c postale intestati al Dipartimento trasporti Terrestri:. c/c 4028 per euro 10,33 per assolvere al bollo;
- **c/c 9001 per euro 5,16**

04A07928

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004.

Inclusione della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche il chlorprofam, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/20/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2004/20/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva chlorprofam nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorprofam si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva chlorprofam è iscritta fino al 31 gennaio 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 luglio 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il chlorprofam presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorprofam, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2005.

4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti chlorprofam, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 gennaio 2005 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2007 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2009, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 luglio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° agosto 2007.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti il chlorprofam revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2006.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2010.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 gennaio 2008.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti il chlorprofam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° febbraio 2005.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 15

ALLEGATO

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazone IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
79	chlorprofam N. CAS 101-21-3 N. CIPAC 43	isopropil 3-clorofenilcarbammato	975 g/kg	1° febbraio 2005	31 gennaio 2015	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida ed antigermogliante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del chlorprofam, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A07974

DECRETO 7 maggio 2004.

Inclusione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2004/30/CE del 10 marzo 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Tenuto conto che in Germania e Spagna, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto il parere del comitato scientifico per le piante;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/30/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2004/30/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, sono iscritte, fino al 31 maggio 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, presentano al Ministero della salute, entro il 31 agosto 2004 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º dicembre 2004.

4. I titolari delle autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico, flazasulfluron e pyraclostrobin, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 novembre 2005 a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2005.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 novembre 2006.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 14

ALLEGATO I

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
80	Acido benzoico N.CAS 65-85-0 N. CIPAC 622	Acido benzoico	990 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come disinfettante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'acido benzoico, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003.
81	Flazasulfuron N.CAS 104040-78-0 N.CIPAC	1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridyl-sulphonyl) urea	940g/Kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del flazasulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con suolo nonché condizioni climatiche vulnerabili; -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
82	Pyraclostrobin N.CAS 175013-18-0 N.CIPAC 657	Methyl N-(2-{[1-(4-chloro-phenyl)-1H-pyrazol-3-yl] oxymethyl} phenyl) N-methoxy carbammato	975 g/Kg L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001%.	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del pyraclostrobin, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci; -devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

[1] Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame

04A07975

DECRETO 8 luglio 2004.

Determinazione dei titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico di medico specialista ambulatoriale, operante negli ambulatori a gestione diretta, per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1993, che ha stabilito i criteri generali per il conferimento degli incarichi di medico generico ambulatoriale e di medico specialista ambulatoriale per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002, con il quale è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, valido per il triennio 1998-2000;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 23, comma 5, dell'accordo medesimo, i quali prevedono che gli incarichi, rispettivamente di medico specialista ambulatoriale e di medico generico ambulatoriale, sono conferiti sulla base dei criteri generali determinati con il citato decreto ministeriale 21 giugno 1993;

Vista la dichiarazione a verbale n. 2 dell'accordo in questione, con la quale le parti si impegnano ad esaminare e a rivedere i suddetti criteri generali, al fine di armonizzarli con quelli previsti per gli incarichi di medico dei Servizio sanitario nazionale, tenendo presente la peculiarità dell'attività sanitaria e medico-legale erogata dai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN);

Ritenuto di dover modificare, in connessione con i titoli ed i criteri di valutazione stabiliti per gli incarichi di medico del Servizio sanitario nazionale e tenendo presente la peculiarità dell'attività sanitaria e medico-legale espletata dai medici operanti negli ambulatori del SASN, i criteri generali di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1993, determinando sia i titoli valutabili per il conferimento degli incarichi di medico specialista ambulatoriale e di medico generico ambulatoriale del SASN e sia il punteggio massimo o minimo attribuibile a ciascuno dei titoli stessi;

Considerato che in data 31 maggio 2004 è stata raggiunta un'intesa con le rappresentanze sindacali firmatarie del più volte citato accordo, sia per l'individuazione dei titoli valutabili ai fini del conferimento degli incarichi di medico specialista ambulatoriale e di medico generico ambulatoriale dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante e sia per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuno dei titoli stessi;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico di medico specialista ambulatoriale operante rgli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale nàvigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206, sono quelli di seguito elencati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

A) TITOLI ACCADEMICI

1) voto di laurea:
   voto di laurea 110 e lode .... p. 3,00
   voto di laurea 110 .... p. 1,80
   voto di laurea da 101 a 109 .... p. 1,20

2) specializzazioni o libere docenze in branche principali:
   per la prima specializzazione o libera docenza .... p. 3,00
   per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza .... p. 1,00

3) specializzazioni o libere docenze in branche affini:
   per la prima specializzazione o libera docenza .... p. 1,20
   per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza .... p. 0,40

4) voto di specializzazione:
   voto di specializzazione 70/70 in branca principale (una sola volta) .... p. 0,80

Al concorrente che nella stessa branca abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza viene attribuito una sola volta il punteggio previsto.

B) ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1) attività professionale, svolta a qualsiasi titolo nella branca principale dopo la data del conseguimento del titolo valido per l'inclusione nella graduatoria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271:
   per ogni anno di attività frazionabile per mese p. 1.20

2) sostituzioni, incarichi provvisori, incarichi a tempo determinato ed a tempo indeterminato effettuati nella branca a favore di una azienda Usl, dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271:

fino a ore settimanali ..	5	10	20	38 e oltre
punteggio mese o fraz. sup. quindici gg.	0,10	0,20	0,30	0,50

A parità di punteggio prevale l'anzianità di laurea e in subordine l'anzianità anagrafica.

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE

1) attività svolta come medico specialista nella branca presso uno degli ambulatori a diretta gestione degli uffici SASN:

per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 2,00

2) attività svolta come medico specialista supplente nella branca presso uno degli ambulatori a diretta gestione degli uffici SASN:

per ogni mese di attività di supplenza, frazionabile per giorno . . . . p. 1,00

D) TITOLI VARI (punteggio massimo p. 5)

I titoli non valutabili nei precedenti punti A), B), e C) saranno valutati con un punteggio massimo di punti 5.

Art. 2.

1. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico di medico generico ambulatoriale operante negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206 sono quelli di seguito elencati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:

A - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(punteggio massimo p. 10)

1) diploma di la urea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode . . . . p. 1,00

2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 . . . . p. 0,50

3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 . . . . p. 0,30

4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale:

per ciascuna specializzazione . . . . p. 3,00

5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:

per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . p. 2,00

6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni:

per ciascuna specializzazione o libera docenza . . . . p. 0,50

7) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. . . . . p. 2,00

B - TITOLI DI SERVIZIO
(punteggio massimo p. 35)

1) attività di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,50

2) attività di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,40

3) attività di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,30

4) attività di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3):
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,20

5) attività di sostituzione di medico fiduciario di controllo:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,10

6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attività di medico presso strutture sanitarie pubbliche:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,05

7) attività di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,05

8) servizio niilitare di leva in qualità di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi:
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno . . . . p. 0,05

C - PUBBLICAZIONI, *CURRICULUM* FORMATIVO E PROFESSIONALE, TITOLI VARI
(punteggio massimo p. 5)

Le pubblicazioni, il *curriculum* formativo e professionale (partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc..), nonché i titoli non valutabili nei precedenti punti A, B e C saranno valutati con un punteggio massimo di punti 5.

Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

Art. 3.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 21 giugno 1993 con il quale sono stati fissati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di medico generico ambulatoriale e di medico specialista ambulatoriale per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A07890

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lorencin Daliborka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lorencin Daliborka ha chiesto il riconoscimento dei diplomi di «Kozmeticar - osobne usluge-Pediker», conseguiti nella Repubblica di Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 98, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 7 ottobre 2003, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il decreto dirigenziale n. 22/I/04 del 16 febbraio 2004, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 23/I/04 del 16 febbraio 2004, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 18 marzo 2004 della commissione esaminatrice, trasmesso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

1. I titoli professionali di «Kozmeticar - osobne usluge-Pediker» conseguiti a Pola, rispettivamente in data 28 agosto 1998 e 31 agosto 99, dalla sig.ra Lorencin Daliborka, nata a Pola (Croazia) il 19 luglio 1980, cittadina croata, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La sig.ra Lorencin Daliborka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, art. 3, comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

04A07891

DECRETO 12 luglio 2004.

Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto,

Visto, in particolare, l'art. 1 comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Esaminato il contratto collettivo nazionale lavoro per i suddetti lavoratori stipulato il 12 luglio 1999 tra ANISP/Confartigianato, Assopulizie/CNA, CASA, CLAAI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT CISL, UILTrasporti;

Considerato l'accordo del 24 febbraio 2003 stipulato dalle menzionate organizzazioni sindacali;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per gli operai e per gli impiegati è determinato nelle allegate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. X

COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

NAZIONALE - OPERAI - **GENNAIO 2004**

	3° liv. S	3° liv.	4° liv.	5° liv.	6° liv.
A-Elementi retributivi annui					
Retribuzione tabellare	6.469,80	6.045,60	5.403,24	5.047,20	4.651,68
Aumenti periodici di anzianità (1,5 scatti)	427,68	381,06	334,62	306,72	278,82
Ind. contingenza	6.222,36	6.207,60	6.173,16	6.154,80	6.134,52
Indennità speciale	1.078,32	981,72	885,00	818,04	743,64
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**14.322,12**	**13.739,94**	**12.919,98**	**12.450,72**	**11.932,62**
B-Oneri aggiuntivi					
Festivita' retribuite (n.2)	108,50	104,09	97,88	94,32	90,40
Tredicesima mensilita'	1.103,65	1.063,19	1.002,92	969,39	932,42
TOTALE "B"	**1.212,15**	**1.167,28**	**1.100,80**	**1.063,71**	**1.022,82**
C-Oneri previd. e assist.					
Inps (27,93%)	4.338,72	4.163,59	3.916,00	3.774,58	3.618,45
Inail (3,7%)	574,77	551,57	518,77	500,03	479,35
Contrib. Enti Bilaterali+Quota Inps	56,66	56,66	56,66	56,66	56,66
TOTALE "C"	**4.970,15**	**4.771,82**	**4.491,43**	**4.331,27**	**4.154,46**
Trattamento fine rapporto	1.150,69	1.104,24	1.038,58	1.001,07	959,66
Rivalutazione T.F.R. (3,225%) (anzianità media due anni)	74,22	71,22	66,99	64,57	61,90
(*) Previdenza complementare (50%)	64,08	61,89	58,50	56,63	54,55
TOTALE COSTO ANNUO	**21.793,41**	**20.916,39**	**19.676,28**	**18.967,97**	**18.186,01**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.193,51**	**1.145,00**	**1.076,67**	1.037,56	**994,39**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,90**	**6,62**	**6,22**	6,00	**5,75**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,37**	**12,83**	**12,07**	**11,64**	**11,16**
INCIDENZA IRAP	**0,55**	**0,53**	**0,50**	**0,48**	**0,46**
INCIDENZA IRPEF (24% IRAP)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE INCIDENZE	**0,55**	**0,53**	**0,50**	**0,48**	**0,46**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**13,92**	**13,36**	**12,57**	**12,12**	**11,62**

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	176
festivita' (12 giorni)	96
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	16
assemblee, permessi sindacali	10
diritto allo studio	5
malattia, infort., maternita'	115
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**458**
Ore mediamente lavorate	**1630**

(*) Importo condizionato all'operatività del relativo fondo

Nota: inquadramento previdenziale nel settore artigiano

NAZIONALE **- IMPIEGATI -** **GENNAIO 2004**

	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
A-Elementi retributivi annui				
Retribuzione tabellare	7.991,52	6.848,88	6.045,60	5.403,24
Aumenti periodici di anzianità (1,5 scatti)	548,46	483,48	381,06	334,62
Ind. contingenza	6.309,12	6.249,96	6.207,60	6.173,16
Indennità speciale	1.338,60	1.122,96	981,72	885,00
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**16.311,66**	**14.829,24**	**13.739,94**	**12.919,98**
B-Oneri aggiuntivi				
Festività retribuite (n. 2)	123,57	112,34	104,09	97,88
Tredicesima mensilità	1.247,76	1.142,19	1.063,19	1.002,92
TOTALE "B"	**1.371,33**	**1.254,53**	**1.167,28**	**1.100,80**
C-Oneri previd. e assist.				
Inps (25,71%)	4.546,30	4.135,14	3.832,65	3.604,74
Inail (0,6%)	106,10	96,50	89,44	84,12
Contrib. Enti Bilaterali+Quota Inps	56,66	56,66	56,66	56,66
TOTALE "C"	**4.709,06**	**4.288,30**	**3.978,75**	**3.745,52**
Trattamento fine rapporto	1.309,85	1.191,39	1.104,24	1.038,58
Rivalutazione T.F.R. (3,225%) (anzianità media due anni)	84,49	76,84	71,22	66,99
(*) Previdenza complementare (50%)	72,12	66,11	61,89	58,50
TOTALE COSTO ANNUO	**23.858,51**	**21.706,41**	**20.123,32**	**18.930,37**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.359,31**	**1.235,77**	**1.145,00**	**1.076,67**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**7,86**	**7,14**	**6,62**	6,22
COSTO MEDIO ORARIO	**14,64**	**13,32**	**12,35**	**11,61**
INCIDENZA IRAP	**0,62**	**0,56**	**0,52**	**0,49**
INCIDENZA IRPEF (24% IRAP)	**0,15**	**0,13**	**0,12**	**0,12**
TOTALE INCIDENZE	**0,77**	**0,69**	**0,64**	**0,61**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**15,41**	**14,01**	**12,99**	**12,22**

Ore annue teoriche	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	176
festivita' (12 giorni)	96
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	16
assemblee, permessi sindacali	10
diritto allo studio	5
malattia, infort., maternita'	115
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**458**
Ore mediamente lavorate	**1630**

(*) Importo condizionato all'operatività del relativo fondo

Nota: inquadramento previdenziale nel settore artigiano

04A07894

DECRETO 12 luglio 2004.

Determinazione del costo medio orario del lavoro e dell'indennità di trasferta per il personale dipendente da imprese esercenti le attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, a valere dal mese di febbraio e dicembre 2004.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2003, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro e dell'indennità di trasferta per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione di impianti, riferito al mese di luglio 2003;

Esaminato contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti stipulato il 7 maggio 2003 tra Federmeccanica, Assistal e FIM-CISL, UILM-UIL;

Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal suddetto contratto;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal mese di febbraio e dal mese di dicembre 2004;

Considerata la necessità di aggiornare la menzionata indennità di trasferta a valere dal 1º luglio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività, come individuate in premessa, è determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai (tab. A) e per gli impiegati (tab. B), con decorrenza febbraio e dicembre 2004.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

d) oneri derivanti da contrattazione aziendale;

e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;

f) oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;

g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina, calcolati nella misura indicata nella allegata tabella (tab. C).

Art. 3.

Le suddette tabelle (tab. A, tab. B, tab. C) fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 luglio 2004

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

TAB. A - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE	OPERAI					FEBBRAIO 2004
	1°	2°	3°	4°	5°	5° PCP
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	11.789,52	12.784,56	13.888,44	14.419,44	15.318,48	15.318,48
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
TOTALE "A"	**12.579,12**	**13.685,76**	**14.914,20**	**15.506,40**	**16.509,48**	**16.850,40**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	80,71	87,81	95,69	99,49	105,93	108,12
Tredicesima mensilita'	1.048,260	1.140,480	1.242,850	1.292,200	1.375,790	1.404,200
TOTALE "B"	**1.128,970**	**1.228,290**	**1.338,542**	**1.391,692**	**1.481,718**	**1.512,315**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (33,08%)	4.534,64	4.933,57	5.376,41	5.589,89	5.951,49	6.074,39
Inail (6,1%)	836,19	909,76	991,42	1.030,78	1.097,46	1.120,13
TOTALE "C"	**5.370,83**	**5.843,32**	**6.367,82**	**6.620,67**	**7.048,95**	**7.194,51**
Trattamento fine rapporto	1.015,41	1.104,74	1.203,91	1.251,71	1.332,68	1.360,20
Rivalutazione T.F.R.(3,225%)	196,48	213,77	232,96	242,21	257,87	263,20
(*)Fondo di Previdenza complementare	154,88	167,81	182,16	189,06	200,75	205,18
Contributo di solidarietà L.166/91	15,49	16,78	18,22	18,91	20,08	20,52
COSTO MEDIO ANNUO	**20.461,18**	**22.260,48**	**24.257,81**	**25.220,65**	**26.851,53**	**27.406,33**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,85**	**13,98**	**15,24**	**15,84**	**16,87**	**17,22**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,52	0,57	0,62	0,65	0,69	0,70
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,19	0,20	0,21	0,23	0,23
TOTALE INCIDENZE	**0,69**	**0,76**	**0,82**	**0,86**	**0,92**	**0,93**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**13,54**	**14,74**	**16,06**	**16,70**	**17,79**	**18,15**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 62[illegible]/94 e succ. modif (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

TAB. B - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE				IMPIEGATI			FEBBRAIO 2004	
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	12.784,56	13.888,44	14.419,44	15.318,48	16.226,64	17.413,44	18.819,60	18.819,60
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.368,00
TOTALE "A"	**13.685,76**	**14.914,20**	**15.506,40**	**16.509,48**	**17.518,08**	**18.848,16**	**21.130,80**	**21.786,12**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.2)	87,81	95,69	99,49	105,93	112,40	120,93	135,58	139,78
Tredicesima mensilita'	1.140,480	1.242,850	1.292,200	1.375,790	1.459,840	1.570,680	1.760,900	1.815,510
TOTALE "B"	**1.228,290**	**1.338,542**	**1.391,692**	**1.481,718**	**1.572,239**	**1.691,613**	**1.896,479**	**1.955,294**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (30,86%)	4.602,48	5.015,60	5.214,75	5.552,08	5.891,27	6.338,57	7.106,22	7.326,60
Inail (6,1%)	909,76	991,42	1.030,78	1.097,46	1.164,51	1.252,93	1.404,66	1.448,23
TOTALE "C"	**5.512,23**	**6.007,01**	**6.245,53**	**6.649,55**	**7.055,78**	**7.591,50**	**8.510,88**	**8.774,83**
Trattamento fine rapporto	1.104,74	1.203,91	1.251,71	1.332,68	1.414,10	1.521,46	1.705,72	1.758,62
Rivalutazione T.F.R.(3,225%)	213,77	232,96	242,21	257,87	273,63	294,40	330,06	340,29
(*)Fondo di Previdenza complementare	167,81	182,16	189,06	200,75	212,56	227,99	255,53	264,05
Contributo di solidarietà L.166/91	16,78	18,22	18,91	20,08	21,26	22,80	25,55	26,41
COSTO MEDIO ANNUO	**21.929,39**	**23.897,00**	**24.845,51**	**26.452,13**	**28.067,64**	**30.197,93**	**33.855,03**	**34.905,61**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,77**	**15,01**	**15,61**	**16,62**	**17,63**	**18,97**	**21,27**	**21,93**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,56	0,61	0,64	0,68	0,72	0,77	0,87	0,89
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,29	0,29
TOTALE INCIDENZE	**0,74**	**0,81**	**0,85**	**0,90**	**0,96**	**1,02**	**1,16**	**1,18**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,51**	**15,82**	**16,46**	**17,52**	**18,59**	**19,99**	**22,43**	**23,11**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D L.vo 626/94 e succ. modif (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

TAB. A - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE	OPERAI					DICEMBRE 2004
	1°	2°	3°	4°	5°	5° PCP
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	11.947,20	12.969,00	14.106,00	14.649,60	15.570,72	15.570,72
scatti biennali (3 scatti)	665,64	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.067,04
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo di professionalità						340,92
TOTALE "A"	**12.736,80**	**13.870,20**	**15.131,76**	**15.736,56**	**16.761,72**	**17.102,64**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' retribuite (n.2)	81,72	88,99	97,09	100,97	107,55	109,73
Tredicesima mensilita'	1.061,400	1.155,850	1.260,980	1.311,380	1.396,810	1.425,220
TOTALE "B"	**1.143,122**	**1.244,844**	**1.358,068**	**1.412,349**	**1.504,356**	**1.534,954**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (33,08%)	4.591,48	5.000,06	5.454,84	5.672,86	6.042,42	6.165,32
Inail (6,1%)	846,68	922,02	1.005,88	1.046,08	1.114,23	1.136,89
TOTALE "C"	**5.438,15**	**5.922,07**	**6.460,71**	**6.718,94**	**7.156,65**	**7.302,21**
Trattamento fine rapporto	1.028,14	1.119,63	1.221,47	1.270,29	1.353,04	1.380,56
Rivalutazione T.F.R.(3,225%)	198,95	216,65	236,35	245,80	261,81	267,14
(*)Fondo di Previdenza complementare	156,93	170,21	184,99	192,06	204,03	208,46
Contributo di solidarietà L.166/91	15,69	17,02	18,50	19,21	20,40	20,85
COSTO MEDIO ANNUO	**20.717,78**	**22.560,63**	**24.611,85**	**25.595,20**	**27.262,02**	**27.816,81**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,01**	**14,17**	**15,46**	**16,08**	**17,12**	**17,47**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,53	0,58	0,63	0,66	0,70	0,71
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,19	0,21	0,22	0,23	0,23
TOTALE INCIDENZE	**0,70**	**0,77**	**0,84**	**0,88**	**0,93**	**0,94**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**13,71**	**14,94**	**16,30**	**16,96**	**18,05**	**18,41**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	496
Ore annue mediamente lavorate	**1592**

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

(*) Importo condizionato all'adesione dei lavoratori

TAB. B - COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (CCNL 7 MAGGIO 2003)

NAZIONALE				IMPIEGATI			DICEMBRE 2004	
	2°	3°	4°	5°	5°s	6°	7°	Quadri
A-Elementi retributivi annui								
Retribuzione tabellare	12.969,00	14.106,00	14.649,60	15.570,72	16.505,64	17.712,96	19.150,68	19.150,68
scatti biennali (3 scatti)	777,24	901,80	963,00	1.067,04	1.167,48	1.310,76	1.474,56	1.474,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
Elemento retributivo, Indennità di funzione							712,68	1.368,00
TOTALE "A"	**13.870,20**	**15.131,76**	**15.736,56**	**16.761,72**	**17.797,08**	**19.147,68**	**21.461,88**	**22.117,20**
B-Oneri aggiuntivi								
Festivita' retribuite (n.2)	83,99	97,09	100,97	107,55	114,19	122,86	137,70	141,91
Tredicesima mensilita'	1.155,[illegible]50	1.260,980	1.311,380	1.396,810	1.483,090	1.595,640	1.788,490	1.843,100
TOTALE "B"	**1.244,844**	**1.358,068**	**1.412,349**	**1.504,356**	**1.597,279**	**1.718,495**	**1.926,193**	**1.985,008**
C-Oneri previd. e assist.								
Inps (30,86%)	4.664,50	5.088,76	5.292,15	5.636,91	5.985,10	6.439,30	7.217,56	7.437,94
Inail (6,1%)	922,02	1.005,88	1.046,08	1.114,23	1.183,06	1.272,84	1.426,67	1.470,23
TOTALE "C"	**5.586,52**	**6.094,64**	**6.338,24**	**6.751,14**	**7.168,16**	**7.712,14**	**8.644,23**	**8.908,18**
Trattamento fine rapporto	1.119,63	1.221,47	1.270,29	1.353,04	1.436,62	1.545,64	1.732,45	1.785,35
Rivalutazione T.F.R.(3,225%)	216,65	236,35	245,80	261,81	277,99	299,08	335,23	345,46
(*)Fondo di Previdenza complementare	170,21	184,99	192,06	204,03	216,18	231,88	259,84	268,35
Contributo di solidarietà L.166/91	17,02	18,50	19,21	20,40	21,62	23,19	25,98	26,84
COSTO MEDIO ANNUO	**22.225,08**	**24.245,78**	**25.214,50**	**26.856,51**	**28.514,92**	**30.678,11**	**34.385,80**	**35.436,39**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,96**	**15,23**	**15,84**	**16,87**	**17,91**	**19,27**	**21,60**	**22,26**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,57	0,62	0,65	0,69	0,73	0,79	0,88	0,91
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,29	0,30
TOTALE INCIDENZE	**0,76**	**0,82**	**0,86**	**0,92**	**0,97**	**1,05**	**1,17**	**1,21**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,72**	**16,05**	**16,70**	**17,79**	**18,88**	**20,32**	**22,77**	**23,47**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (12 giorni)	96
permessi annui retribuiti	104
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	103
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	[illegible]
Totale ore non lavorate	[illegible]
Ore annue mediamente lavorate	[illegible]

Nell'ipotesi di utilizzo di lavoratori a turno si applicheranno le seguenti maggiorazioni sul costo orario:

1) Lavorazioni a turno di 24 ore per 7 giorni: 9,29%
2) Lavorazioni a turno di 16 ore per 7 giorni: 5,36%
3) Lavorazioni a turno di 24 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 7,50%
4) Lavorazioni a turno di 16 ore per 5 giorni (lunedì-venerdì): 3,75%
5) Lavorazioni a turno di 24 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 8,23%
6) Lavorazioni a turno di 16 ore per 6 giorni (lunedì-sabato): 3,75%

TAB. C - T R A S F E R T A (Dal 1/7/2004 - Adeguamento contrattuale art. 26, Disc. Spec. Parte I - Non soggetta a contributi ex Dlgs 314/97)

Per lavori fuori sede od officina (minimo contrattuale-escluse ore di viaggio) :

Misura dell'indennità	Dal 1° luglio 2004
Trasferta intera	€ 35,17 x 7 GIORNI : 5 = € 49,24
Quota per il pasto meridiano o serale	€ 10,58
Quota per il pernottamento	€ 14,01

Per trasferta di durata superiore a 4 mesi si dovrà tenere conto, oltre che del valore giornaliero sopra espresso, anche di una aggiunta dell'1% al costo globale di ogni singola categoria determinato dall'istituzione in contratto di un giorno di permesso retribuito ogni 4 mesi.

Trattamento per il tempo di viaggio (Art. 26 Disc. Spec. Parte I)

E' prevista la corresponsione di un importo par all' 85% per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro

04A07895

DECRETO 22 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Panorama a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies,* primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Panorama» a r.l., B.U.S.C. n. 2027, con sede in Avezzano, via XX Settembre 392/A, costituita in data 7 maggio 1991 per rogito del notaio Filippo Rauccio, repertorio n. 615, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 21 maggio 1991 ed iscritta al n. 3868 del registro società.

L'Aquila, 22 luglio 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A07797

DECRETO 22 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Marsicana Servizi C.M.S. a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 6 giugno 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Marsicana Servizi C.M.S.» a r.l., B.U.S.C. n. 1308/179890, con sede in Avezzano, c.so della Libertà, costituita in data 8 ottobre 1980 per rogito del notaio Arturo Di Giovanni, repertorio n. 84705, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 6 novembre 1980 ed iscritta al n. 58417 del registro società.

L'Aquila, 22 luglio 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A07798

DECRETO 22 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Alimentaristi Marsicani Associati a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Alimentaristi Marsicani Associati» a r.l., B.U.S.C. n. 821/124273, con sede in Avezzano, via Oslavia 13, costituita in data 29 marzo 1973 per rogito del notaio Antonio Spada, repertorio n. 126262, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 19 aprile 1973 ed iscritta al n. 952 del registro società.

L'Aquila, 22 luglio 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A07799

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 luglio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Piroska Torok di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la domanda presentata il giorno 3 ottobre 2003, con la quale la sig.ra Piroska Torok, di nazionalità ungherese, ha chiesto il riconoscimento del diploma di formazione professionale della durata di tre anni, conseguito il 9 giugno 1992, a Budapest (Ungheria), mediante il quale ha conseguito il titolo finale di parrucchiera, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CEE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma 1 dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'Amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato *A*, parte prima, Lista I, Lista II, Lista III, Lista IV, Lista V, Lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelle attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 2 dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale la sig.ra Piroska Torok ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare nel decreto legislativo n. 229, allegato *A*, parte prima, Lista I;

Visto in particolare quanto disposto dagli articoli 3, comma 3, lettera *b)* e 5, comma 1 del decreto legislativo n. 229 sopracitato, in merito al riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale ed in merito ai titoli equivalenti;

Visto il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, recante «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel terrirorio dello Stato, per l'anno 2004»;

Vista la determinazione favorevole espressa dalla Conferenza di servizi riunitasi il giorno 26 maggio 2004, presso il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nonché dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Piroska Torok, nata a Budapest (Ungheria), cittadina ungherese, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, dell'attività di parrucchiera, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore generale: GOTI

04A07845

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 luglio 2004.

Autorizzazione all'istituto «Centro di terapia strategica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'istituto «Centro di terapia strategica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Arezzo per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Firenze, piazza della Repubblica, 5, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta dell'11 giugno 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004, trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro di terapia strategica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze, piazza della Repubblica, 5, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

Il direttore generale: MASIA

04A07972

DECRETO 26 luglio 2004.

Abilitazione all'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, via Tuberose n. 14, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 giugno 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 15 luglio 2004, trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, via Tuberose n. 14, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2004

Il direttore generale: MASIA

04A0793

DECRETO 27 luglio 2004.

Determinazione, per l'anno accademico 2004-2005, dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2004, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Viste le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264/1999, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario espresso nella seduta del 21 luglio 2004;

Vista la rilevazione del fabbisogno dei laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno 2004, effettuata ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, fornita dal Ministero della salute;

Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Considerato che i predetti corsi vengono attivati per la prima volta a decorrere dall'anno accademico 2004-2005 soltanto in alcuni atenei, rendendo inattuabile, allo stato, il riequilibrio in ambito nazionale;

Considerato, per la stessa ragione, impossibile, correlate per l'anno accademico 2004-2005 l'offerta formativa degli atenei con le effettive esigenze delle singole regioni;

Ritenuto, peraltro, opportuno considerare anche le esigenze di quelle regioni nelle quali, al momento, non sono attivati i corsi;

Ritenuto, per le predette considerazioni, di determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie confermando o riducendo le proposte formative delle Università in relazione alle esigenze delle singole regioni o di quelle ad esse limitrofe al fine di armonizzarlo a quello del fabbisogno nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari residenti in italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

classe SNT-SPEC/1: c.d.l. Scienze infermieristiche e ostetriche n. 578;

classe SNT-SPEC/2: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione n. 222;

classe SNT-SPEC/3: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche n. 166;

classe SNT-SPEC/4: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. 97;

classe SNT-SPEC/5: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. 85;

2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo la tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 26 maggio 2004 citate in premessa e riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

Determinazione posti per accessi ai corsi di laurea Specialistica delle Professioni Sanitarie a.a. 2004/2005

Atenei	Corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie anno accademico 2004/2005									
	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE SNT-SPEC/1		SCIENZE DELLE PROFES.SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE SNT-SPEC/2		SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE SNT-SPEC/3		SCIENZE DELLE PROFES. SANITARIE TECNICHE ASSISTENZIALI SNT-SPEC/3		SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE SNT-SPEC/4	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	30	0			10	0				
Bologna										
Brescia										
Cagliari										
Catania										
Catanzaro "Magna Graecia"	60	4	50	4	25	4	25	4	25	4
Chieti										
Ferrara	30	0	12	0	10	0				
Firenze	50	0	25	0					10	0
Foggia										
Genova	30	0	20	0						
L'Aquila	30	2								
Messina										
Milano	20	0								
Milano Bicocca	30	0								
Milano S.Raffaele										
Milano Cattolica "S. Cuore"	30	0								
Modena e Reg. Emilia										
Napoli Federico II										
Napoli Seconda Università										
Padova	30	0			20	0				
Palermo										
Parma										
Pavia	15	0			10	0	10	0		
Perugia										
Pisa			25	0			25	0		
Politecnica delle Marche										
Roma "La Sapienza" I Facoltà	80	2	30	1	60	2	32	1	30	1
Roma "La Sapienza" II Facoltà	30	0								
Roma "Tor Vergata"	50	0	30	0						
Roma Campus Bio Medico										
Sassari										
Siena					25	0			15	0
Torino	25	0								
Trieste										
Udine										
Varese " Insubria"										
Vercelli Piemonte O. "A.										
Verona	30	0	25	0						
Totale	570	8	217	5	160	6	92	5	80	5

04A07969

DECRETO 27 luglio 2004.

Definizione, per l'anno accademico 2004-2005, dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università «Parthenope» di Napoli.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la nota in data 1º luglio 2004, con la quale il rettore dell'Univesità degli studi «Parthenope» di Napoli chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze motorie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal relativo consiglio di facoltà nella seduta del 3 giugno 2004, valutata con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, della richiamata legge n. 264/1999;

Decreta:

Per l'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33, dell'Università degli studi «Parthenope» di Napoli è determinato in 520 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

04A07970

DECRETO 27 luglio 2004.

Definizione, per l'anno accademico 2004-2005, dei posti disponibili per l'immatricolazione al corso di laurea in tecniche psicologiche per la persona e la comunità, presso la Seconda Università di Napoli.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la nota in data 9 luglio 2004, con la quale il rettore della Seconda Università degli studi di Napoli chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in tecniche psicologiche per la persona e la comunità, afferente alla classe 34, sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal senato accademico nell'adunanza del 25 marzo 2004;

Decreta:

Per l'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in tecniche psicologiche per la persona e la comunità, afferente alla classe 34, è determinato in 600 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro: MORATTI

04A07971

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2004.

Iscrizione nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, della varietà «MAIS».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71 nelle riunioni dell'11 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Vista la richiesta con la quale è stata proposta una nuova denominazione;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008445	Rosina	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH (AT)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07976

DECRETO 27 luglio 2004.

Estensione alla campagna vitivinicola 2004-2005 della deroga di cui al decreto 11 settembre 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari»;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatia spongiforme bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002, recante deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol. non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2002/2003 nonché relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti;

Vista la nota con la quale il Comitato permanente d'intesa fra le organizzazioni cooperative vitivinicole ha rappresentato la necessità di prevedere anche per la campagna 2004/2005 la deroga al divieto alla detenzione di mosti di gradazione alcolica inferiore a 8% vol.;

Visto il parere espresso dal Dipartimento delle politiche di mercato del Ministero delle politiche agricole e forestali che concorda sull'opportunità di concedere la richiesta deroga a condizione che vengano fissati i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che il citato decreto ministeriale 11 settembre 2002, relativo alla deroga concessa per la campagna 2002/2003 contiene tutte le condizioni cui devono sottostare gli operatori per poter accedere alla deroga stessa, nonché le modalità per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Ritenuto pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale possano essere rese valide ed applicabili anche per la campagna 2004/2005;

Decreta:

Art. 1.

La deroga al divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica inferiore a 8% vol., di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2002 citato in premessa, è estesa anche alla campagna 2004/2005.

Art. 2.

Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della deroga di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle condizioni, agli obblighi nonché al regime di controlli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana: esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma, 27 luglio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A07847

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2004.

Attivazione dell'ufficio di Mistretta.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Mistretta.

1.1. È attivato l'ufficio di Mistretta il 27 luglio 2004. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura è soppressa la sezione staccata dell'ufficio di Sant'Agata di Militello operante a Mistretta.

Motivazioni.

L'art. 94, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di uffici locali dell'Agenzia delle entrate nei comuni sede di tribunale che già ospitavano uffici finanziari. In applicazione di tale norma, con atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003, sono stati istituiti gli uffici di Larino, Camerino, Mistretta, Nicosia e Mercato San Severino, che sono le uniche sedi nelle quali i preesistenti uffici finanziari non erano stati sostituiti da uffici locali. Nell'atto medesimo veniva specificato che l'avvio operativo dei nuovi uffici era subordinato alla disponibilità di immobili idonei ad ospitare le nuove strutture.

La situazione logistica consente ora di procedere all'attivazione dell'ufficio di Mistretta. Contestualmente viene soppressa la sezione staccata operante in quella località. La competenza territoriale del nuovo ufficio è stata fissata con il citato atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003, con il quale è stata anche rideterminata la competenza territoriale dell'ufficio di Sant'Agata di Militello.

Riferimenti normativi dell'atto.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 94, comma 1).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5);

atto del direttore dell'Agenzia del 24 febbraio 2003.

Roma, 22 luglio 2004

Il direttore: FERRARA

04A07846

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2004.

Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai contratti di ramo III denominati «Brianza Unit Linked» da Skandia Vita S.p.a. a Desio Vita S.p.a. (Provvedimento n. 2295).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 64 che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli tra imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il provvedimento in data 29 ottobre 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciato a Skandia Vita S.p.a., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 3;

Visto il provvedimento in data 4 dicembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciato a Desio Vita S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1;

Visti il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Skandia Vita S.p.a. in data 15 gennaio 2004 nonché il verbale del consiglio di amministrazione di Desio Vita S.p.a. in data 6 novembre 2003, concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai contratti compresi nel ramo III di cui all'allegato I tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, denominati «Brianza Unit Linked» e acquisiti dall'impresa cedente Skandia Vita S.p.a. tramite la rete di sportelli del Banco Desio e della Brianza S.p.a., del Banco Desio Toscana S.p.a. e del Banco Desio Lazio S.p.a.;

Vista l'istanza presentata da Skandia Vita S.p.a. in data 8 aprile 2004, volta ad ottenere l'approvazione di detto trasferimento parziale di portafoglio a Desio Vita S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 8 luglio 2004;

Rilevato che l'operazione di trasferimento parziale di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 174/1995;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 15 luglio 2004;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale, da Skandia Vita S.p.a. a Desio Vita S.p.a., del portafoglio assicurativo costituito dei contratti compresi nel ramo III di cui all'allegato I, tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, denominati «Brianza Unit Linked» e acquisiti dall'impresa cedente tramite la rete di sportelli del Banco Desio e della Brianza S.p.a., del Banco Desio Toscana S.p.a. e del Banco Desio Lazio S.p.a.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrerà dal primo venerdì del quarto mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

Il presidente: GIANNINI

04A07848

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 21 luglio 2004, n. **30/2004.**

Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro.

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi

Alla Regione siciliana - Palermo
Assessorato lavoro
Ufficio Regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro - Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento
Assessorato lavoro - Trento

All'INPS
Direzione generale - Roma

All'INAIL
Direzione generale - Roma

Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I.
Divisione VII - Sede

Al SECIN - Sede

Il nuovo regime autorizzatorio in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è operativo dal 2 luglio 2004, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto 5 maggio 2004, con cui sono stati specificati i requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie per il lavoro e, segnatamente, la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali. Con la pubblicazione del decreto 5 maggio 2004 prende contestualmente vigore anche il decreto 23 dicembre 2003 relativo alle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, dell'art. 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad ogni altro profilo inerente l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

Ad integrazione dei primi chiarimenti interpretativi e operativi forniti con le circolari n. 25 del 24 giugno 2004 e n. 27 del 2 luglio 2004, in materia di agenzie per il lavoro, si forniscono ora le seguenti e ulteriori precisazioni.

1. *Personale qualificato di cui devono disporre le singole unità organizzative delle agenzie per il lavoro.*

In relazione al paragrafo 6.1 della circolare n. 25 del 24 giugno 2004, dedicato al personale delle agenzie per il lavoro, preme precisare quanto segue:

a) è soddisfatto quanto stabilito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, là dove i requisiti di professionalità dei dipendenti delle agenzie per il lavoro, previsti dal decreto ministeriale 5 maggio 2004 siano posseduti da due dipendenti per regione, fermo restando che tali requisiti debbono essere posseduti da quattro unità nella sede principale;

b) nelle restanti unità organizzative (filiali) è invece sufficiente, come indicato dalla circolare 24 giugno 2004, che siano presenti figure professionali «qualificate» nel senso di personale che abbia un profilo professionale adeguato all'esercizio della specifica attività oggetto della autorizzazione. Quindi soggetti che abbiano maturato esperienza nel settore della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali ovvero che abbiamo conseguito un titolo di studio (laurea) in una materia inerente a uno dei diversi aspetti della attività del settore (giurisprudenza, economia, psicologia, scienze politiche e affini) ovvero che abbiano frequentato corsi di formazioni (master ecc.) relativi a materie inerenti al mercato del lavoro;

c) nei casi di cui al punto *sub b)* è chiaro che l'assunzione non debba necessariamente avvenire mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con altro contratto di lavoro dipendente comprese le nuove tipologie del contratto di inserimento e del contratto di apprendistato di alta formazione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) l'espressione «funzionario», che compare all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 maggio 2004, non può essere che intesa come sinonimo di «impiegato», che abbia svolto una esperienza di almeno due anni nelle posizioni indicate dal citato D.M., avendo acquisito una significativa esperienza nell'attività oggetto della autorizzazione. Questo in considerazione del fatto che, là dove la circolare 24 giugno 2004 parla di funzioni direttive o di responsabilità non si fa riferimento a nessun livello di inquadramento contrattuale, ma, più semplicemente, alla funzione aziendale ricoperta;

e) con riferimento esclusivo alle attività di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione professionale - nel ribadire la possibilità, solo per queste attività, che i requisiti di professionalità per la sede principale siano posseduti dall'amministratore

delegato della società e/o dai consiglieri della società che siano direttamente attivi all'interno della stessa (Circ. Min. n. 25/04) - in virtù delle specifiche caratteristiche delle attività in oggetto, che come evidenziato dalla definizione che ne danno le lettere *c)* e *d)* del comma 1, dell'art. 2, del decreto legislativo n. 276/03, sono a tutti gli effetti attività di consulenza di direzione realizzate su incarico delle organizzazioni clienti, per personale qualificato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 addetto alle specifiche attività di ricerca e selezione di personale e ricollocazione professionale devono intendersi: oltre ai dipendenti e agli amministratori e/o consiglieri della società, anche i lavoratori autonomi, sia professionisti (ovvero iscritti ad appositi albi) sia collaboratori (ossia professionisti non iscritti in albi), dotati di adeguate competenze professionali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 5 maggio 2004, organicamente inseriti nella stessa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto. Si specifica quindi che, in sede di richiesta di iscrizione all'albo e di autorizzazione, tali agenzie possono includere tutte le sopra riportate categorie di personale nel novero del proprio organico, ai fini della realizzazione del «documento analitico attestante il possesso di una adeguata organizzazione tecnico professionale» da allegarsi alla richiesta di iscrizione all'albo.

2. *Organizzazione delle agenzie per il lavoro.*

Ai fini della autorizzazione è stabilita la redazione di un «documento analitico», sottoscritto dal rappresentante legale della agenzia, attestante che l'agenzia stessa è dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonché la conformità alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

In tale documento dovrà essere descritto in termini analitici e dettagliati il modello organizzativo adottato dalla agenzia. Oltre a quanto precisato nella circolare 24 giugno 2004, nel documento analitico dovrà essere indicata anche l'articolazione delle attività oggetto di autorizzazione (ricerca e selezione dei candidati, gestione delle banche dati, stipulazione dei contratti, ecc.), che devono essere gestite e organizzate esclusivamente attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente secondo quanto sopra specificato.

3. *Attività di «sportello».*

Con riferimento esclusivo all'esercizio delle attività di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione professionale, si precisa che, coerentemente con la natura consulenziale della attività in oggetto, i locali in cui esse svolgono l'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale non sono da considerarsi «sportello», a meno di una esplicita dichiarazione in tale direzione in sede di richiesta di autorizzazione da parte dell'agenzia medesima. Conformemente non si applicano a detti locali quanto previsto relativamente alla apertura al pubblico e alla conseguente accessibilità alle persone con disabilità. Essi dovranno viceversa essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Con riferimento alle attività di somministrazione di lavoro non sono invece da considerarsi alla stregua di «sportello», a meno di una esplicita dichiarazione in tale direzione in sede di richiesta di autorizzazione da parte dell'Agenzia, le attività riconducibili ai concetti di *inhouse, implant* e simili e cioè quelle unità organizzative che operano in esclusiva per un singolo cliente e che vengono aperte ed attivate in prossimità o all'interno di locali messi a disposizione dall'azienda cliente per cui l'agenzia opera. Conformemente, anche in questi casi non si applica a detti locali quanto previsto relativamente alla apertura al pubblico, al numero minimo di persone qualificate e alla conseguente accessibilità alle persone con disabilità. Essi dovranno viceversa essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Per tutti i tipi di agenzie e per i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche senza quanto sopra specificato, gli uffici non aperti al pubblico non sono considerati alla stregua di sportelli.

Nelle ipotesi di cui sopra resta ovviamente fermo che l'esercizio abusivo della attività di intermediazione, di somministrazione o di altra attività legata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nei locali non adibiti a sportello darà luogo alla revoca della autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal decreto 23 dicembre 2003.

4. *Interconnessione alla Borsa nazionale continua del lavoro.*

Ai fini del rilascio della autorizzazione le agenzie per il lavoro rilasciano una dichiarazione di disponibilità a interconnettersi con la Borsa continua nazionale del lavoro non appena a regime. In attesa della completa messa a regime della Borsa continua nazionale del lavoro gli operatori autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ottemperano all'obbligo di interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano già attivi secondo gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio disciplinati con apposito decreto, anche in ragione della interoperabilità dei sistemi.

5. *Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione.*

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pub-

blici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. Il successivo art. 19 precisa, al comma 1, che gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.

Sono dunque vietate le comunicazioni anonime. Sono altresì vietate le comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione che non siano effettuate da parte di soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati.

Possono tuttavia effettuare le comunicazioni in oggetto i potenziali datori di lavoro, purché ciò avvenga in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). A questo fine, se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri dell'impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In quest'ultimo caso, ai fini del controllo da parte della Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla pubblicazione al Centro per l'impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica o della partita IVA se persona giuridica, e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione.

6. *Termine iniziale del procedimento amministrativo.*

Si precisa che, come stabilito nel regolamento attuativo dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato con decreto ministeriale 23 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1991, il termine iniziale del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, decorre dal momento in cui la domanda, presentata all'Amministrazione, perviene all'ufficio competente completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A07709

CIRCOLARE 21 luglio 2004, n. **31/2004.**

Contratti di inserimento lavorativo.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla Regione siciliana - Palermo
Assessorato lavoro
Ufficio regionale del lavoro
Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Bolzano
Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento
Assessorato lavoro - Trento
All'INPS
Direzione generale - Roma
All'INAIL
Direzione generale - Roma
Alla direzione generale AA. GG.R.U.A.I.
Divisione VII - Sede
Al SECIN - Sede

1. *I contratti con funzione formativa. Premessa.*

L'art. 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 ha delegato il Governo ad intervenire in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo. Il titolo VI del decreto legislativo n. 276 del 2003 contiene la nuova disciplina del contratto di apprendistato (articoli da 47 a 53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (articoli da 54 a 59).

In via preliminare occorre precisare che il contratto di apprendistato rimane un contratto spiccatamente caratterizzato dalla funzione formativa e destinato, anche per questo, ad esaurire l'ambito di operatività un tempo riservato al contratto di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, è un nuovo contratto nel quale la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli individuati tassativamente dal legislatore (art. 54, comma 1). In questo senso dispone espressamente l'art. 55, comma 4, dove si precisa che nel contratto di inserimento la formazione è solo eventuale.

Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

2. *La struttura del contratto di inserimento e la clausola del termine.*

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Presupposto necessario per la stipulazione del contratto di inserimento è la predisposizione di un pro-

getto individuale mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.

Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di contratto di inserimento stipulato con persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto può essere elevata sino a trentasei mesi.

Nell'ambito di tali limiti minimi e massimi, la durata di un contratto di inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di inserimento. La durata del rapporto, infatti, deve essere idonea a consentire il pieno svolgimento del percorso di adattamento delle competenze professionali e, cioè, deve essere tale da realizzare la funzione di inserimento tipica di tale contratto.

Il contratto di inserimento può essere prorogato anche più volte, anche senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purché in coerenza con il progetto individuale di inserimento. La durata massima del contratto prorogato non può tuttavia eccedere i limiti legali di diciotto o trentasei mesi. Tali limiti legali di durata possono essere superati solo nel caso in cui il rapporto di inserimento sia stato sospeso per lo svolgimento del servizio militare o civile o per maternità.

Ove il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di trenta giorni di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 368/2001.

Se compatibile con il progetto di inserimento il contratto di inserimento può anche essere a tempo parziale. In ogni caso il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.

3. *I datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento.*

Possono stipulare contratti di inserimento:

enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;

gruppi di imprese;

associazioni professionali, socio-culturali, sportive;

fondazioni;

enti di ricerca, pubblici e privati;

organizzazioni e associazioni di categoria.

Quanto ai consorzi od ai gruppi di impresa il progetto di inserimento può prevedere l'impiego in diverse società del gruppo o consorziate. In tal caso si potrà dare l'ipotesi di un unico contratto di lavoro di inserimento con una singola società del consorzio o del gruppo che, però, potrà «inviare» il lavoratore, ai fini del progetto di inserimento, presso più società del consorzio o del gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto dall'art. 54, comma 3, sarà computato esclusivamente in capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro.

Per poter stipulare un contratto di inserimento è necessario che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.

Ai fini del calcolo della percentuale non si considerano contratti di inserimento non trasformati:

i contratti risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine del periodo di prova;

i contratti risolti dal datore di lavoro per giusta causa;

i contratti risolti dal lavoratore per dimissioni;

rapporti che non sono stati trasformati a causa di rifiuto del lavoratore;

i contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella misura pari a quattro contratti. Di conseguenza, se nei diciotto mesi precedenti sono scaduti cinque contratti di inserimento e quattro di essi non sono stati trasformati, di questi quattro contratti non si terrà conto e sarà sufficiente confermare un solo contratto per poter procedere a nuove assunzioni con contratto di inserimento (5 contratti scaduti, da cui si sottraggono i 4 che non si computano: resta un solo contratto ed il 60 per cento di 1 è pari a 0,60, che va arrotondato ad 1).

In ogni caso non operano limiti nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti all'assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.

Si considerano invece mantenuti in servizio quei lavoratori il cui contratto di inserimento sia stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato anche prima della scadenza del termine.

Trattandosi di istituti contrattuali diversi, resta inteso che non devono essere presi in considerazione i contratti di formazione e lavoro cessati e non trasformati nei diciotto mesi antecedenti la stipulazione del contratto di inserimento.

Non esistono limiti quantitativi di ricorso allo strumento del contratto di inserimento. Eventuali limiti percentuali possono essere introdotti dalla contrattazione collettiva (art. 58, comma secondo).

4. *I soggetti che possono essere assunti con contratti di inserimento.*

Possono essere assunti con contratto di inserimento:

soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue;

lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore

almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Si rammenta che ai sensi del decreto legislativo n. 297/2002 per disoccupati «di lunga durata» si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da almeno dodici mesi. Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultino disoccupati a seguito di dimissioni.

Quanto invece alla assunzione di donne con contratti di inserimento questa è subordinata alla definizione, mediante decreto ministeriale, delle aree geografiche cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.

La nozione «persona affetta da grave handicap fisico, mentale o psichico» trova riferimento normativo nelle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 nonché alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Va infine precisato che, in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 54, il contratto di inserimento puo essere utilizzato anche per favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini comunitari ed extracomunitari.

5. *I progetti individuali di inserimento.*

Finalità del contratto in esame è, come detto, quella di promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Ciò anche indipendentemente dalla effettuazione di formazione in luogo di lavoro.

Il contratto di inserimento è tipologia contrattuale di natura subordinata volta a favorire l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalità di adattamento al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi, realizzate in esecuzione del progetto individuale di inserimento.

In ultima analisi, il legislatore intende valorizzare, con questo istituto, l'acquisizione di professionalità concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del contratto. Coerentemente con tale finalità l'art. 55, comma 4, chiarisce che la formazione eventualmente effettuata deve essere finalizzata al concreto adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso allo specifico contesto lavorativo con o senza la somministrazione di formazione teorica. Indispensabile è, dunque, la predisposizione di un progetto individuale di inserimento.

Il progetto individuale di inserimento deve essere concordato tra lavoratore e datore di lavoro. Il progetto, dunque, verrà concordato dalle parti preventivamente alla definizione delle condizioni del contratto di lavoro. Affinché datore di lavoro e lavoratore possano concordare il progetto individuale di inserimento è necessario che le modalità di definizione di tali progetti vengano fissate dall'autonomia privata collettiva.

In materia il legislatore rinvia a tutti i livelli di contrattazione collettiva e, quindi, al livello nazionale, territoriale ed aziendale, anche all'interno degli enti bilaterali, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

Quanto ai contenuti e alla forma dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle prescrizioni dell'autonomia privata collettiva applicabile.

In data 11 febbraio 2004 è stato stipulato un Accordo interconfederale avente ad oggetto una disciplina di quadro valida nella fase di prima applicazione e con efficacia limitata al periodo di carenza della regolamentazione contrattuale che potrà essere definita ai vari livelli di cui si è detto innanzi.

In caso di gravi inadempienze al progetto di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorata del 100 per cento.

Non opera, dunque, la sanzione della conversione del contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

6. *Il contratto di inserimento. Requisiti di forma.*

Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e deve essere stipulato in forma scritta.

Nel contratto deve essere necessariamente contenuto il riferimento al progetto individuale di inserimento che deve essere coerente con il tipo di attività lavorativa oggetto del contratto. Il progetto individuale di inserimento, ancorché distinto, è strettamente collegato al contratto integrandone il contenuto inderogabile. In mancanza di progetto di inserimento o di forma scritta il contratto è, infatti, nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.

Ulteriori specifici contenuti e requisiti di forma sono individuati dal richiamato Accordo interconfederale, la cui efficacia si esplicherà fin quando non interverranno intese contrattuali ai vari livelli.

7. *Disciplina del rapporto di lavoro.*

Salva diversa previsione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, compresi i divieti di cui all'art. 3. Pertanto, l'autonomia privata collettiva ben potrà disciplinare il rapporto di inserimento in maniera difforme dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001.

Non sono compatibili, stante la finalità tipica di inserimento del contratto in questione, i presupposti causali della stipulazione del contratto a termine. Anche da un punto di vista formale, dunque, il contratto di inserimento non richiede la specificazione di esigenze tecni-

che, organizzative, produttive o sostitutive. Si applica, invece, ad esso la disciplina prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 368/2001 in materia di divieti.

Non sono altresì applicabili, perché specificatamente derogate dalla disciplina speciale del contratto di inserimento, le disposizioni in tema di proroga del contratto, di rinnovo del contratto tra le stesse parti e di limitazioni percentuali.

Ove invece il contratto di inserimento prosegua oltre la scadenza del termine originariamente fissato è applicabile l'art. 5, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

8. *Benefici economici e normativi.*

Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, a fini retributivi, per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento.

I lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano nell'organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo. Sono fatte salve diverse previsioni dell'autonomia privata collettiva.

In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione i benefici contributivi previsti in materia di contratto di formazione e lavoro possono essere applicati limitatamente ai contratti di inserimento stipulati con i seguenti soggetti:

disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni di età;

lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Limitatamente a tali categorie di soggetti, dunque, potrà continuare a trovare applicazione il regime di agevolazioni contributive previsto dall'art. 16 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994. L'agevolazione contributiva opererà durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di quanto disposto dal regolamento comunitario n. 2204 del 2002. Ai rapporti intrattenuti con le predette categorie di soggetti si applicherà, comunque, la riduzione dell'onere contributivo nella misura del 25 per cento, che non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, perché trattasi di misura di carattere generale ed uniforme che non integra l'ipotesi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.

Il regolamento comunitario n. 2204 del 2002 prevede l'immediata operatività di aiuti in favore di soggetti svantaggiati il cui ammontare, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non superi il 50 per cento del costo salariale annuo del lavoratore assunto. Per i disabili la percentuale è aumentata al 60 per cento. Fermo restando tale limite quantitativo, l'agevolazione può essere concessa:

a) quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato;

b) quando non determini un incremento netto del numero dei dipendenti purché i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale.

In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere comunque garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (cfr. art. 5 del regolamento n. 2204/2002). L'agevolazione non è comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Nel rispetto delle condizioni ora menzionate e tenuto comunque conto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 54, comma primo, gli aiuti possono dunque essere immediatamente concessi alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati:

1) lavoratori extracomunitari;

2) disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione;

3) soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico;

4) soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;

5) soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;

6) disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

7) qualsiasi donna di un'area geografica a livello NUTS 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni precedenti;

8) lavoratori disabili.

La concessione delle agevolazioni contributive in materia di contratto di inserimento presuppone dunque che il soggetto assunto risponda ad uno dei requisiti di cui all'art. 54, comma primo, lettera da *b)* ad *f)*, e che, inoltre, risponda ai requisiti di cui al regolamento n. 2204 del 2002.

Con riferimento alla occupazione giovanile la combinazione di tali requisiti consente di poter beneficiare di agevolazioni contributive ai contratti di inserimento stipulati con giovani che desiderino riprendere un'attività lavorativa, che non abbiano lavorato per almeno due anni né effettuato nel frattempo corsi di formazione.

Gli incentivi di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 276/2003 rimangono soggetti all'obbligo di notifica preventiva per le imprese del settore della costruzione navale e dell'industria carboniera.

Con riferimento alla questione relativa all'accertamento dello *status* del lavoratore, affinché il datore di lavoro possa essere garantito sulla sussistenza delle condizioni che permettono l'assunzione con il contratto di inserimento nonché il diritto ai benefici contributivi possono essere qui richiamate le istruzioni impartite dall'INPS, con circolare n. 117 del 30 giugno 2003.

Roma, 21 luglio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

04A07710

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per l'anticipazione al Poligrafico dello Sato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 luglio 2004

Dollaro USA	1,2039
Yen giapponese	134,19
Corona danese	7,4357
Lira Sterlina	0,66255
Corona svedese	9,2357
Franco svizzero	1,5414
Corona islandese	86,38
Corona norvegese	8,4200
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57980
Corona ceca	31,693
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6545
Lira maltese	0,4249
Zloty polacco	4,3916
Leu romeno	41125
Tallero sloveno	239,9800
Corona slovacca	40,045
Lira turca	1769700
Dollaro australiano	1,7165
Dollaro canadese	1,5921
Dollaro di Hong Kong	9,3902
Dollaro neozelandese	1,8917
Dollaro di Singapore	2,0732
Won sudcoreano	1408,74
Rand sudafricano	7,5194

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Corbicar picc. soc. coop. a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Corbicar picc. soc. coop. a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Andrea Nicotra in Latina in data 7 febbraio 1989 - repertorio n. 30782) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07827

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401181/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77